

V I V A R E L L I
T U R C H I
C A S A N O V I

VIVARELLI - TURCHI - CASANOVI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

Associati

VIVARELLI DOTT. ENRICO
CASANOVI RAG. FRANCO
TURCHI DOTT. LIVIO
SERAFINI RAG. RICCARDO

Altri Professionisti

PAMPANINI DOTT. DAVID

Firenze, 26 gennaio 2026

Circolare Clienti n. 4/2026

Ai Clienti interessati

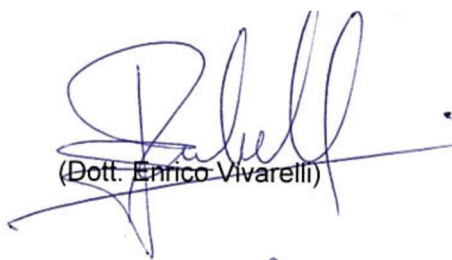
Loro indirizzi

Oggetto: Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto, fra l'altro, alcune significative novità, in tema di imposte e agevolazioni, sia per gli imprenditori che per le persone fisiche, riepilogate nelle allegate schede informative:

- dividendi e plusvalenze;
- rivalutazione di partecipazioni;
- affrancamento delle riserve.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità al riguardo, porgiamo i nostri cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)

DIVIDENDI E PLUSVALENZE

L'art. 1, co. 51, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha riformulato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti e realizzate da società/enti e imprenditori residenti.

Dividendi

A decorrere dal **1° gennaio 2026** (per le distribuzioni deliberate dopo il 31/12/2025), il regime di esclusione parziale dal reddito:

- 95% dei dividendi per le società capitale e enti commerciali;
- % ridotte (60%, 50,28% e 41,86% a seconda dei casi) per le società di persone

spetta solamente alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% del capitale sociale della società che distribuisce utili;
- in alternativa, abbia un valore fiscale pari ad almeno € 500.000 (cinquecentomila).

Gli stessi predetti requisiti partecipativi (partecipazione al capitale nella misura minima del 5% ovvero, in alternativa, valore fiscale minimo € 500.000) devono essere rispettati dalle società/enti residenti in Stati UE, affinché possano beneficiare della ritenuta d'imposta nella misura ridotta del 1,20% sui dividendi distribuiti da società italiane.

Plusvalenze

Il medesimo requisito, legato all'entità della partecipazione detenuta è stato previsto, ai fini della *participation exemption*, anche per le plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni di partecipazioni acquisite dal 1/1/2026.

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5% ovvero valore fiscale minimo di € 500.000) si aggiunge agli ulteriori requisiti previsti per poter usufruire della c.d. *participation exemption*.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

L'art. 1, co. 144, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha incrementato l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie (quotate e non quotate) che passa dal 18% al **21%**.

Resta invariata al **18%**, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Ricordiamo che entrambe le rivalutazioni sono state rese definitivamente strutturali ("a regime") a partire dal 1/1/2025.

Di seguito riepiloghiamo gli aspetti principali delle agevolazioni ed una valutazione di convenienza.

Perimetro soggettivo

Possono essere rivalutate le partecipazioni possedute al di fuori del regime d'impresa da:

- persone fisiche, per operazioni estranee all'attività d'impresa;
- società semplici, società ed enti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- enti non commerciali, limitatamente ai beni non relativi all'attività d'impresa eventualmente esercitata;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni intestate a società fiduciarie, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

Ambito oggettivo

La disciplina a regime riguarda:

- partecipazioni qualificate e non qualificate;
- partecipazioni quotare e non quotare, incluse quelle negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- partecipazioni detenute a titolo di proprietà o usufrutto.

La rivalutazione presuppone la predisposizione di una perizia giurata di stima, relativa all'intero patrimonio sociale.

Il valore della partecipazione deve essere determinato:

- con riferimento alla frazione di patrimonio netto corrispondente alla quota posseduta;

- assumendo come riferimento temporale il valore della partecipazione al 1° gennaio dell'anno di rivalutazione.

La perizia può essere asseverata:

- presso la Cancelleria del Tribunale;
- presso l'Ufficio del Giudice di Pace;
- dinanzi un Notaio.

Restano validi i chiarimenti, consolidati anche in giurisprudenza, secondo cui:

- la data di asseverazione può essere successiva all'atto di cessione;
- la perizia può essere redatta anche successivamente, purché idonea a determinare il valore alla data di riferimento.

Imposta sostitutiva e versamenti

Il versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta secondo le aliquote anzidette:

- può avvenire in un'unica soluzione;
- oppure in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% sulle rate successive.

E' confermato inoltre che:

- il mancato versamento delle rate successive alla prima non invalida la rivalutazione;
- resta possibile il ricorso al ravvedimento operoso.

Compensazione, comproprietà e rivalutazioni successive

L'imposta sostitutiva:

- è versata mediante modello F24, codice tributo 8055;
- può essere compensata con crediti tributari disponibili.

In caso di comproprietà della partecipazione ciascun comproprietario versa l'imposta in proporzione alla quota posseduta.

E' ammessa la rivalutazione successiva della medesima partecipazione detraendo dall'imposta dovuta quella già versata in occasione di precedenti rivalutazioni.

Obblighi dichiarativi e regime sanzionatorio

I dati relativi alla rivalutazione devono essere indicati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Come precisato in più occasioni dall'Agenzia delle Entrate:

- l'omessa indicazione costituisce violazione formale;
- restano impregiudicati gli effetti sostanziali della rivalutazione;
- si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Il contribuente è tenuto a conservare:

- la perizia giurata;
- le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva.

E' ammessa la rivalutazione successiva della medesima partecipazione detrando dall'imposta dovuta quella già versata in occasione di precedenti rivalutazioni.

Analisi di convenienza

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.

Pertanto, il regime agevolato è conveniente se l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulta inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

$$21\% \times \text{valore normale o di perizia} < 26\% \times \text{plusvalenza da cessione}$$



VIVARELLI - TURCHI - CASANOVI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE

L'art. 1, commi 44 - 45, della Legge di Bilancio 2026, ripropone, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Riserve affrancabili

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025.

Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del **10%** ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima scadente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.